

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

La nutria, un animale nocivo senziente

Abbiamo un ruolo professionale centrale, ma abbiamo anche bisogno del dato giuridico e giurisprudenziale. Il controllo degli animali nocivi come esseri senzienti lo dimostra. Le nutrie sono più indesiderate che senzienti? Non di rado la domanda finisce al Tar.

di Paolo Demarin

Dirigente Veterinario A.S.S. n.2
Isontina, Gorizia

C'è un particolare rapporto uomo-animale, presumibilmente più complicato di altri, poco o punto esplorato dalla scienza così come dal diritto: quello con gli animali nocivi o indesiderati, che vengono sottoposti a vari tipi di contenimento, da quelli incruenti all'abbattimento. L'art. 19 della legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dispone che le Regioni, per una serie di finalità (migliore gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela del patrimonio storico-artistico, tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche), provvedano al controllo selettivo delle specie

di fauna selvatica, di norma mediante metodi ecologici, su parere (tecnico scientifico di alta rilevanza) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Solamente qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei metodi ecologici, le Regioni possono autorizzare i piani di abbattimento. Insomma c'è uno stretto rapporto tra profilo tecnico e di diritto. Tra questi animali nocivi o indesiderati, molte specie sono conside-

rate senzienti. Ciononostante, esse sono molto meno tutelate di altre.

IL PROBLEMA

Il loro controllo è questione molto complessa per le implicazioni sulla sanità, la biodiversità ed il benessere animale a livello mondiale. Animale nocivo o indesiderato: anche in una concezione funzionale (all'uomo) dell'animale i due aggettivi, che pur hanno significati ben diversi e non confondibili, non possono mutare la natura essenziale del sostantivo, cioè di essere vivente senziente. Aggettivi l'apposizione dei quali non è bastevole a fissare i termini di un problema: la qualificazione "nocivo", infatti, non può che derivare da una valutazione di rischio, ma il molto più generico "indesiderato" può esprimere molteplici contenuti ed interessi, anche poco rilevanti, o addirittura illeciti.

"The same animal, plant or microorganism will be perceived differently depending on the place, time and person involved" affermano infatti Moutou e Pastoret. Va anche ricordato che la letteratura scientifica accetta il



controllo (e definisce linee guida procedurali) di certi selvatici nocivi o invasivi soprattutto per la protezione dell'ambiente e la prevenzione o riduzione del rischio di diffusione di malattie, ivi comprese le zoonosi, per la biodiversità, per ridurre i danni causati a infrastrutture, come strade, o per contatti indesiderati, come nell'ambiente urbano. Tutti i vertebrati ne sono interessati: mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi. I metodi utilizzati sono i più diversi e vengono differenziati in letali e non letali.

L'APPROCCIO INADEGUATO

Il controllo degli animali nocivi o indesiderati, come ad esempio le nutrie, le marmotte o le volpi (e analogamente i piccioni torraioni), viene alle volte attuato dai Comuni con lo strumento amministrativo delle ordinanze contingibili ed urgenti. Queste ordinanze, che al fine di contenerne il numero, dispongono direttamente l'abbattimento degli animali, vengono frequentemente annullate dai Tar.

I motivi? L'incompetenza dell'amministrazione comunale ad adottare tali provvedimenti, l'insussistenza (e/o l'insufficiente prova e motivazione nell'atto) dell'emergenza, sotto i profili ad esempio sanitario e della sicurezza pubblica derivante dalla proliferazione degli animali, data la vigenza del ben più rigoroso disposto dell'art. 19 della l. 157/92, diretto appunto a disciplinare, in via ordinaria, la procedura da attuare in materia. In sintesi estrema, la giurisprudenza afferma che lo strumento dell'or-

dinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per eludere altre prescrizioni di legge, salvo il caso che non venga effettivamente a determinarsi una situazione di pericolo (ad es. igienico-sanitario) del tutto straordinaria e da documentare. Molte ordinanze contingibili ed urgenti emanate dalle amministrazioni comunali rappresentano uno strumento amministrativo non solo illegittimo, ma anche sostanzialmente inadeguato a garantire sia la tutela che l'effettivo controllo dei nocivi/indesiderati (ci deve essere tutela, infatti, anche nelle modalità di abbattimento), cioè l'efficace e misurabile azione di sanità pubblica, anche a motivo dello scarso contenuto tecnico-scientifico che, il più delle volte, riportano in motivazione. Tra l'altro le amministrazioni optano direttamente per l'abbattimento, senza la verifica previa dell'efficacia di un metodo ecologico.

LA SOLUZIONE

La protezione (la giurisprudenza la definisce "la più ampia tutela") della fauna selvatica si attua anche nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 19 della legge n. 157/1992, cioè anche mediante il controllo e l'eventuale abbattimento di specie nocive. Essa affievolisce, se così si può dire, il tradizionale "diritto di caccia", che diventa secondario rispetto alla conservazione del patrimonio faunistico. In altre parole l'art. 19 (e il successivo 19 bis) non rappresenta un'inutile burocrazia, ma è a tutt'oggi un presidio sostanziale e procedurale di tutela della fauna selva-

tica, anche nociva e indesiderata, pur rimanendo nell'ambito di una concezione tradizionale dell'animale come non titolare di diritti in senso tecnico-giuridico. Afferma in sintesi la giurisprudenza che l'articolo 19 è una deroga, non per consentire surrettiziamente un ampliamento della caccia, ma solo per azioni finalizzate di abbattimento o cattura. È norma da applicarsi eccezionalmente, speciale (dunque non ordinaria), la cui applicazione deve rispondere a definiti e rigorosi criteri di forma e di contenuto, allo scopo di limitare l'applicazione delle deroghe stesse e consentirne un'adeguata vigilanza. Il pregiudizio legittimante non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale, così come la sussistenza effettiva e misurata del grado di dannosità. Infine, il controllo della fauna selvatica va prioritariamente eseguito con metodi ecologici, solamente se tali metodi non raggiungono il risultato, e previo parere dell'Ispra che ne attesti l'inefficacia, possono essere approvati piani di abbattimento.

IL RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO

Al Medico Veterinario possono essere richiesti dalle amministrazioni locali pareri propedeutici ad azioni di controllo o abbattimento. Egli deve basarsi sul dato scientifico più aggiornato ai fini di individuare il rischio effettivo e il minor grado di sofferenza per gli animali, e deve distinguere i profili emergenziali delle ordinanze comunali da quelli in cui opera l'art. 19. ●